

Ricorso del 16 febbraio 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-49/00)

(2000/C 135/05)

Il 16 febbraio 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Enrico Traversa, consigliere giuridico e dalla signora Nicola Yerrell, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliata presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) constatare che la Repubblica italiana
- non avendo prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro,
 - avendo consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e prevenzione quando le competenze interne siano insufficienti,
 - non avendo definito le capacità ed attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
- è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera a) e 7 paragrafi 3, 5 e 8 della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989⁽¹⁾, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- b) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la normativa italiana di recepimento della direttiva 89/391/CEE sia insufficiente per adempiere ad alcuni obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva stessa. In particolare, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di non avere correttamente e integralmente attuato le seguenti prescrizioni della direttiva:

- l'articolo 6, paragrafo 3, lettera a),
- l'articolo 7, paragrafo 3,
- l'articolo 7, paragrafi 5 e 8.

⁽¹⁾ GUL 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck con ordinanza 15 febbraio 2000, nella causa Leopold Hein contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter

(Causa C-58/00)

(2000/C 135/06)

Con ordinanza 15 febbraio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 febbraio 2000, nella causa Leopold Hein contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, l'Oberlandesgericht Innsbruck ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, a sua volta modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247⁽²⁾, in combinato disposto con l'allegato II bis, vada inteso nel senso che l'assegno di assistenza per le persone non autonome previsto dal Bundespflegegeldgesetz ricade nell'ambito di applicazione di tale articolo e, pertanto, costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento, cosicché al caso di una persona che — come la ricorrente — soddisfa le condizioni per la concessione della detta prestazione a partire dal 1° giugno 1992 va applicata esclusivamente la normativa di coordinamento di cui all'art. 10 bis del regolamento.

⁽¹⁾ GUL 149 del 5 luglio 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 136 del 19 maggio 1992, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 18 gennaio 2000, nella causa Land Baden-Württemberg contro Günther Schilling, con l'intervento dell'Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, e Bezirksregierung Lüneburg contro Hans-Otto Nehring, con l'intervento dell'Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-63/00)

(2000/C 135/07)

Con ordinanza 18 gennaio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 2000, nella causa Land Baden-Württemberg contro Günther Schilling, con l'intervento dell'Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, e Bezirksregierung Lüneburg contro Hans-Otto Nehring, con l'intervento dell'Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 10, n. 2, del regolamento (CE) n. 3887/92⁽¹⁾, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 1648/95⁽²⁾: